

La Cassazione fa eccezione solo per gli interventi salvavita

## *Anche i clandestini malati devono essere espulsi*

DI DEBORA ALBERICI

I giudici del «Palazzaccio» usano il pugno di ferro contro gli immigrati clandestini: anche quelli gravemente malati devono lasciare l'Italia e non hanno nessun appiglio per contravvenire all'espulsione disposta dal Prefetto. Con un'unica eccezione: gli interventi improcrastinabili, cosiddetti salvavita. Il mantenimento, ad ogni modo, devono farlo presso le loro strutture sanitarie.

Solo due pagine di motivazioni, sentenza n. 1531 depositata dalla Cassazione il 24 gennaio 2008, per chiudere il caso di un senegalese senza permesso di soggiorno, che chiedeva di restare nel Belpaese dopo aver subito un delicatissimo intervento al cuore, una valvuloplastica mitralica.

Il prefetto di Cagliari lo aveva espulso ma lui aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice di pace per via delle sue precarie condizioni fisiche. Dopo l'operazione, infatti, avrebbe dovuto fare la riabilitazione. Davanti al magistrato onorario l'uomo aveva precisato di aver bisogno «di continue terapie per la sua sopravvivenza».

Nonostante questo il magistrato aveva convalidato l'espulsione. Così il senegalese ha fatto ricorso in Cassazione appellandosi all'art. 35 della Bossi-Fini «sull'inespellibilità per motivi di salute».

A una settimana di distanza dalla sentenza n. 2907 che, di fatto, ha legittimato la permanenze dei clandestini gay perseguitati nei loro paesi, e

che ha visto la Suprema corte al centro di accese polemiche e preoccupazioni sul problema sicurezza, viene adottata dagli «Ermellini» una linea più severa che vede sacrificato, almeno per alcuni aspetti, il diritto alla salute.

È di una precisione quasi chirurgica la distinzione fatta dalla prima sezione civile fra assistenza sanitaria che legittima la permanenza e non. «Sono coperti dalla garanzia della temporanea inespellibilità», si legge nel passaggio più significativo delle motivazioni, «quegli interventi e solo quelli che, successivi alla rimozione chirurgica della patologia o alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita siano indispensabili al completamento dei

primi o al conseguimento della loro efficacia nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una spes vitae, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile e urgente».

Al senegalese, insomma, non resta che lasciare l'Italia e fare la terapia di mantenimento nel suo paese.



**IO** **Il testo della sentenza**  
sul sito  
[www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)